



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



Ordinanza n. 37

Pandino, 20/08/2020

ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTO SVOLTI DAI PUBBLICI ESERCIZI ALL'APERTO NELLE LORO PERTINENZE E SU AREE PUBBLICHE PER IL PERIODO DAL 21/08/2020 AL 31/12/2020

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 gli esercizi pubblici oltre alla chiusura dell'attività non hanno potuto effettuare attività di intrattenimento per il rispetto delle prescrizioni imposte per il contenimento dei contagi;
- Per una ripresa graduale alcuni pubblici esercizi sono intenzionati sia durante il periodo estivo che in periodi diversi in occasione di particolari eventi, ad organizzare iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza, nel rispetto delle prescrizioni previste per il contenimento del contagio covid-19, su aree pubbliche o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- Tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani; ciò anche in considerazione delle mutate abitudini sul modo e sui tempi delle vacanze, atteso che sempre maggiore è il numero delle persone che trascorre l'estate in paese;
- Tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, anch'esso da tutelare e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;

DATO ATTO che gli spettacoli ed i trattenimenti (*piccoli intrattenimenti*) organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj, ecc.):

1. Devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all'interno dei locali (al chiuso) non sono comprese nella presente trattazione;
2. Sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 tulps, solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - L'ingresso sia libero e gratuito;
 - L'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione;
 - Siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc);
 - Non siano pubblicizzati gli avvenimenti in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
 - Il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
3. Sono assoggettate ad autorizzazione di pubblico spettacolo (*manifestazioni pubblico spettacolo*) ex art. 68 e 69 TULPS, quando presentino i seguenti elementi:
 - Pagamento biglietto di ingresso;

- Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
- Complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività;
- Rilevante numero di persone che accedono al locale (D.M. 16 febbraio 1982).

CONSIDERATO altresì che tutte le attività di spettacolo ed intrattenimento – non connesse ai pubblici esercizi – organizzate in occasione di sagre, feste o fiere locali, sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS e non rientrano nell'ambito di applicazione di questa ordinanza;

ATTESO che questa Amministrazione:

- Ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine al rilancio economico del comune dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo, anche attraverso le variegate attività di intrattenimento, ad una corretta fruizione degli spazi comunali;
- Parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento, attraverso provvedimenti che stabiliscono in particolare che – dopo le ore 24,00 – ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*” in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTO l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”, che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

VISTO l'art. 8 della L.R. 10/08/2001 n. 13 “*norme in materia di inquinamento acustico – attività temporanee*” e l'art. 6 comma 1 lett. H) della Legge 26/10/1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento – competenze dei comuni*”, in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

VISTI gli artt. 61 e seguenti della L.R. 6/2010 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere – somministrazione di alimenti e bevande*”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08/06/2015 di approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale nonché in generale i vigenti Regolamenti in materia di occupazione suolo pubblico;

VISTO il vigente regolamento di igiene urbana;

VISTO il vigente regolamento di polizia urbana;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale n. 32 del 19/06/2020 avente per oggetto “orari di svolgimento spettacoli ed intrattenimenti svolti dai pubblici esercizi all'aperto nelle loro pertinenze e su aree pubbliche per il periodo dal 01/07/2019 al 20/10/2019”;

RITENUTO opportuno procedere a fissare le modalità e i tempi di svolgimento delle attività musicali nonché all'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, svolte dai pubblici esercizi all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzano, in deroga agli attuali limiti fissati dal piano di zonizzazione acustica, i pubblici esercizi che ne facciano richiesta ad effettuare gli spettacoli e i trattenimenti all'aperto nelle ore serali anche per il periodo dal 21 agosto 2020 al 31 dicembre 2020;

ORDINA

- 1) Di consentire per il periodo dal 21/08/2020 al 31/12/2020 in deroga a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica e dell'art. 43 comma 2 del regolamento di Polizia Urbana:

- a. lo svolgimento di intrattenimenti all'aperto (*piccoli intrattenimenti*) nei pubblici esercizi negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:
 - **dal 21 agosto al 31 dicembre 2020 dalle ore 19.00 alle ore 23.00** nei giorni feriali e **dalle ore 19.00 alle ore 24.00** il venerdì, sabato, domenica e i giorni festivi e prefestivi;
- b. lo svolgimento di *manifestazioni di pubblico spettacolo* (soggette ad autorizzazione) da parte dei pubblici esercizi all'aperto
 - **dal 21 agosto al 31 dicembre 2020 dalle ore 19.00 alle ore 23.00** nei giorni feriali e **dalle ore 19.00 alle ore 24.00** il venerdì, sabato, domenica e i giorni festivi e prefestivi;

Il numero degli eventi da realizzare nell'arco della settimana dovrà essere oggetto di valutazione in ragione della natura degli stessi e della prossimità dei luoghi sensibili.

- 2) Di subordinare:
 - a. le attività di cui al punto 1.a) (*piccoli intrattenimenti all'aperto*) alla preventiva comunicazione di inizio attività con l'indicazione delle date di svolgimento, durante il periodo di validità dell'ordinanza;
(La comunicazione preventiva può essere compilata in formato cartaceo (come da modello allegato) o con invio telematico tramite PEC firmato digitalmente)
 - b. le attività di cui al punto 1.b) (*manifestazioni di pubblico spettacolo*) all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS, la cui richiesta deve pervenire entro:
 - 15 giorni dall'evento se svolto nel proprio spazio già concesso (non rientrante nella tipologia di cui al punto 1.a);
 - 30 giorni dall'evento se svolti su altre aree pubbliche (con contestuale richiesta di occupazione suolo pubblico);le richieste di autorizzazioni devono essere effettuate esclusivamente in formato digitale utilizzando il portale telematico del suap (www.portaletelematico.it)
- 3) Di limitare per i giorni feriali (dal lunedì al giovedì - non festivi o prefestivi) gli spettacoli e/o intrattenimenti a n. 2 complessivi ad esercizio a settimana per il periodo dal 21 agosto 2020 al 31 dicembre 2020;
- 4) Di stabilire che siano rispettati i seguenti valori massimi di immissione sonora **concessi in deroga ai valori fissati** dall'art.2 della legge 447/95 e dal Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 08/06/2015: **65 db (LeqA)** misurati a mt. 1,00 dalla facciata dell'edificio maggiormente esposta al rumore, su tutto il territorio comunale;
Ove nell'ambito di una specifica manifestazione sia previsto il superamento di tali limiti, dovrà preventivamente essere chiesta ed ottenuta apposita autorizzazione in deroga ai limiti di cui all'art. 8 della L.R. 13/2001.
- 5) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Urbanistica e Ambiente ad assumere i connessi e conseguenti atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale, ivi compresa la verifica del rispetto dei valori massimi stabiliti di immissione di cui al precedente punto 4) avvalendosi del supporto tecnico di ARPA, in tutti i casi di presunto inquinamento acustico.

DISPONE

- a) Che la presente ordinanza sia trasmessa a cura dell'Area Urbanistica e Ambiente, a tutti i soggetti di seguito elencati, per osservarla e farla osservare:
 - All'ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Cremona
 - A tutti i responsabili di area del Comune di Pandino;
 - Al Comandante di Polizia Locale di Pandino;
 - Al Comando di stazione carabinieri - Pandino
 - Al Commissariato della Polizia di Stato – Crema
 - Al Comando Guardia di Finanza – Crema
 - Alla locale ATS VAL PADANA – distretto di Cremona – Sede di Crema
 - All'ARPA Dipartimento Provinciale di Cremona

- b) La presente ordinanza è subordinata alla normativa relativa all'”Emergenza epidemiologia da Covid-19 Coronavirus e può essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblica necessità, ordine e sicurezza pubblici
- c) La pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni e sul sito internet del Comune;



ILSINDACO
Piergiacomo Bonaventuri

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Piergiacomo Bonaventuri", is written over the printed name.